



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it

Aggiornamento del 16 Luglio 2009

Lo scudo fiscale III al decollo

La coperta dello scudo fiscale è corta. Dall'ombrello del rimpatrio o della regolarizzazione dei capitali illegalmente detenuti all'estero sono coperti soltanto il reato di infedele dichiarazione e di omessa dichiarazione. Restano quindi pienamente efficaci le norme sul monitoraggio fiscale (le norme che colpiscono la mancata dichiarazione tramite il quadro RW di beni e valori detenuti al di fuori dell'Italia) che a questo punto possono restringere la convenienza della terza edizione dello scudo fiscale. Ieri, si è dunque alzato il sipario sull'operazione scudo 2009 con la presentazione in commissione finanze e bilancio della camera degli emendamenti del governo e dei relatori Maurizio Fugatti e Chiara Moroni al dl 78/09. Oltre le nuove norme sullo scudo fiscale il pacchetto di correzioni prevede l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne nella pubblica amministrazione, revisione delle norme sulle patto di stabilità interno e la sanatoria su colf e badanti. La dismissione dei tesori nella caverna di Alì Babà (la metafora è del ministro Giulio Tremonti) prenderà avvio dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010 per le attività finanziarie e patrimoniali detenute almeno al 31 dicembre 2008. Il metodo di calcolo per il versamento dell'aliquota al 5% è una forfettizzazione su un rendimento lordo presunto per cinque anni del 2% lordo per anno con aliquota sintetica del 50% annuo comprensiva di interessi e sanzioni. L'imposta straordinaria è fissata sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello stato. La strada indicata dall'emendamento è doppia, nel senso che le attività potranno essere rimpatriate o regolarizzate consentendo in questo modo il meccanismo anche per gli immobili detenuti all'estero. Radoppia, inoltre, la sanzione per chi nella dichiarazione dei redditi non indica l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria: la percentuale infatti passa da una forbice 5-25% dell'ammontare degli importi dichiarati a una forbice che oscilla tra il 10 e il 50%. Lo prevede la misura che introduce lo scudo fiscale e che è stata inserita via emendamento al decreto legge anticrisi. La nuova misura cancella però la possibilità di confisca di beni del corrispondente valore. Il testo poi richiama l'applicabilità delle disposizioni dello scudo fiscali 2001 per quel che riguarda le definizioni degli interessati e degli intermediari, sulle modalità del rimpatrio attraverso la dichiarazione riservata e sull'attività di regolarizzazione e la preclusione degli accertamenti tributari e contributivi. Lo scudo, infine stende i suoi effetti al momento le pagamento dell'imposta quando sia per il rimpatrio sia per la regolarizzazione non è possibile costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente in sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o giudiziale

La coperta penale limitata alle mancanze di Unico

Rischio flop per lo scudo fiscale poiché il pagamento dell'imposta relativa al rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio nazionale, non estingue numerosi reati, anche di natura penale, diversi da quelli di infedele e omessa dichiarazione. Questo è quanto si evince dalla lettura dell'emendamento al decreto anticrisi, presentato ieri nelle commissioni bilancio e finanze della camera e concernente, appunto, lo «scudo fiscale». Il comma 4, dell'articolo 13-bis, nella versione diramata in tarda serata, non indica più specificamente i reati penali esclusi dalla sanatoria (come

quelli relativi all'associazione mafiosa, alla corruzione, alla concussione, al traffico di stupefacenti, alla tratta degli schiavi, all'usura, ecc.) inseriti nella prima stesura, ma dispone che « _ restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 _». Preliminarmente, è utile ricordare che il contribuente che aderisce beneficia dell'estinzione (ai sensi dell'art. 182 c.p.), di cui alla lettera c), del comma 1, dell'art. 14, dl n. 350/2001, dei delitti relativi al reato di dichiarazione infedele (art. 4, dlgs 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5, dlgs 74/2000) e dei reati fiscali, di cui alle lettere a), b), c) ed e), dell'art. 4, dl n. 429/1982, che potranno avere rilievo in relazione all'emersione in commento. Pertanto, nessuna sanatoria per i reati di falso in bilancio, bancarotta semplice o fraudolenta e ricettazione, con poco appeal anche per l'esclusione dalla punibilità di tutti quei reati tributari, di cui al dlgs 74/2000, come la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni non esistenti (art. 2), mediante altri artifici (art. 3), emissione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11). La conseguenza è, pertanto, che il reato permane nelle ipotesi di esposizione, nella dichiarazione dei redditi o in bilancio, di ricavi, proventi, altri componenti positivi e spese o componenti negative, in misura diversa da quella reale, quando per il reato non è intervenuta la prescrizione. Inoltre, dovrebbe restare escluso il beneficio dell'estinzione del reato per tutti quei delitti per i quali, pur coperti dalla sanatoria, alla data di presentazione della dichiarazione sia già stato avviato un procedimento di cui si sia avuta formale conoscenza. Per quanto concerne i reati coperti dal nuovo scudo fiscale, restano esclusi i reati tributari fraudolenti, stante il principio di tassatività, in materia penale, di tutti quei reati «non» espressamente menzionati, con particolare riferimento a quelli individuati dalle lettere d) e f), del decreto legge 429 del 1982, espressamente esclusi dal richiamato art. 14 (effetti del rimpatrio), del dl 350/2001. Per quanto concerne detti reati, si ricorda preliminarmente che le lettere indicate fanno riferimento a quei reati che, nella legge (Visentini - manette agli evasori) del 1982, erano stati qualificati come fattispecie di frode fiscale. In particolare si fa riferimento ai reati relativi all'emissione e utilizzazione di fatture ed altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti, nella considerazione che l'emissione non sottostà neppure alle soglie di punibilità, ai sensi dell'art. 8, dlgs 74/2000, alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti falsi o altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali ed i delitti già richiamati, di cui agli articoli 2 e 8 del dlgs 74/2000, relativi alle fatture e altri documenti falsi. Infine, oltre alle mancate coperture indicate, che mettono a repentaglio il contribuente in caso di regolarizzazione volontaria, si deve necessariamente tenere conto della sanatoria limitata alle irregolarità minori, ma anche della nuova incriminazione, di cui al comma 2-bis, dell'art. 19, dl n. 350/2001 che dispone, in relazione alla presentazione mendace della dichiarazione di rientro, di cui all'articolo 13 del medesimo decreto, la sanzione con la reclusione da tre mesi a un anno.

Ici, piano regolatore non salva da verifica

Valido l'accertamento Ici su un'area divenuta edificabile con un piano regolatore generale anche se il comune non ha mai avvisato il contribuente, prima dell'avviso fiscale, dell'approvazione dello strumento urbanistico. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15558 del 2 luglio 2009, si è occupata per la prima volta della questione. In altre parole la sezione tributaria ha ritenuto «ininfluente che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l'osservanza di tale norma e non avendo tale inosservanza pregiudicato, nel caso concreto, la difesa del contribuente». Questo perché, ha motivato il Collegio in fondo alla sentenza, non esistono nel nostro ordinamento disposizioni che sanzionano il mancato avviso ai cittadini proprietari di un fondo dell'approvazione del piano regolatore generale. Dovrà pagare l'Ici nella misura prevista per i terreni edificabili il proprietario di un fondo che da agricolo era diventato edificabile. Il comune di Castelnuovo Cilento non aveva mai notificato, prima dell'avviso di accertamento, l'approvazione dello strumento urbanistico. Per questo il contribuente aveva impugnato l'atto impositivo. Ma la commissione tributaria provinciale gli aveva dato torto. Stessa sorte in secondo grado. Così il proprietario del terreno ha fatto ricorso in Cassazione ma, ancora una volta, senza successo. In particolare l'uomo aveva lamentato la violazione del diritto di difesa, soprattutto alla luce dello statuto del contribuente. Ma la sezione tributaria ha respinto il gravame non condividendo questa tesi. Nessuna violazione dello statuto, ha detto a più riprese Piazza Cavour. Non ci

sono norme che sanzionano l'omessa comunicazione da parte del comune dell'approvazione dello strumento urbanistico. Anche la Procura generale del Palazzaccio aveva sollecitato questa conclusione.